

TAR Sicilia, Sezione II Palermo - Sentenza 06/06/2005 n. 951
legge 109/94 Articoli 30 - Codici 30.2

I commi 1 e 2 dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. contengono disposizioni tassative circa le modalità con cui deve essere prestata la garanzia, che mirano a fornire un'adeguata tutela delle ragioni della stazione appaltante e la cui chiara formulazione non lascia alcun margine di opinabilità all'offerente né alcun margine di discrezionalità all'Amministrazione appaltante, nel senso che una fideiussione o polizza priva dei requisiti (sostanziali e temporali) voluti dalla legge non può costituire adempimento dell'onere posto a carico del partecipante alla gara di corredare la propria offerta con una specifica garanzia (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 27 aprile 2004, n. 1230). Assumendo la polizza in esame la veste giuridica di contratto cosiddetto di assicurazione fideiussoria (o cauzione fideiussoria o assicurazione cauzionale), caratterizzato dall'assunzione di un impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazioni, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta da un terzo (Cass. civ., sez. III, 1 giugno 2004, n.10486; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 1 marzo 2001, n. 326), l'apposizione di condizioni (come nel caso di specie) ne svuota inevitabilmente il contenuto e ne sviscerla al contempo la natura, rendendo del tutto inadeguata la garanzia offerta all'Amministrazione in caso di inadempimento dell'aggiudicatario.